

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE	Pag.	1
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI: <i>In sede referente</i>	»	2
AFFARI COSTITUZIONALI (I): <i>In sede referente</i>	»	3
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V): <i>In sede referente</i>	»	6
FINANZE E TESORO (VI): <i>In sede referente</i> <i>In sede legislativa</i>	»	10 11
CONVOCAZIONI	»	12

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

MARTEDÌ 17 MAGGIO 1966, ORE 18,15. — *Presidenza del Presidente AMATUCCI.*

Il Presidente prosegue l'illustrazione, già iniziata nella precedente seduta di mercoledì 27 aprile 1966, dei motivi che militano a favore dell'adozione di modificazioni al Regolamento riguardanti la Giunta delle autorizzazioni a procedere in giudizio. Sulle dichiarazioni del Presidente intervengono, per quanto riguarda l'ordine della discussione, i deputati Greppi, Cataldo e Milia.

La Commissione delibera, quindi, di rinviare ad una prossima seduta il seguito della discussione in argomento.

La Giunta esamina le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Ballardini, per il reato di cui all'articolo 125 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (*sosta vietata su autostrada*) (Doc. II, n. 133).

Il Relatore Greppi illustra i fatti che sono alla base della domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Ballardini. Fa presente come sia prassi costante della Giunta concedere l'autorizzazione per reati riguardanti la circolazione stradale e pertanto conclude proponendo la concessione dell'autorizzazione a procedere. La Giunta delibera in conformità;

contro il deputato Di Piazza, per i reati di cui agli articoli 337 e 339 del Codice penale (*resistenza aggravata*), 414 del Codice penale (*istigazione a delinquere*) (Doc. II, n. 132).

Il Presidente riferisce in sostituzione del deputato Valiante momentaneamente assente, esponendo gli elementi in fatto e in diritto che sono alla base della domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Di Piazza. Fa presente che dalla richiesta della Procura emerge che gli altri imputati, aventi la stessa situazione processuale del deputato Di Piazza, sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Da un'indagine degli elementi processuali si dovrebbe concludere per la non concessione dell'autorizzazione, risultando evidente la presenza del *fumus persecutorio*. Ciò però equivarrebbe a privare il deputato Di Piazza della possibilità di presentarsi al proprio giudice naturale e quindi della possibilità di essere assolto. Sulle perplessità manifestate dal Presidente prendono la parola i deputati Bavetta, Greppi, Coccia e Milia. La Giunta delibera, infine, di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Di Piazza per permettere così al Procuratore della Repubblica di richiedere il proscioglimento al giudice istruttore per non avere commesso il fatto. Dà mandato al Presidente di stendere la relazione scritta in tal senso per la discussione in Assemblea.

contro il deputato D'Amore, per il reato di cui all'articolo 641 del Codice penale (*insolvenza fraudolenta*) (Doc. II, n. 134).

Il Presidente comunica che il Relatore Baroni ha fatto pervenire una lettera con la quale prega, essendo impossibilitato ad intervenire, di rinviare ad altra seduta l'esame della richiesta di autorizzazione a procedere contro il deputato D'Amore. La Giunta delibera di rinviare;

contro il deputato Pezzino, per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 136).

Il Relatore Milia illustra i fatti che hanno dato origine alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Pezzino. Mostra quindi ai membri della Giunta il manifesto elettorale che ha determinato il deputato Magri ad esporre querela contro il deputato Pezzino, e si riserva di esprimere le proprie conclusioni dopo avere ascoltato il parere degli altri componenti la Giunta medesima.

Il Presidente fa presente alla Giunta come non sia competenza della medesima entrare nel merito degli elementi di fatto che sono alla base della richiesta di autorizzazione, ma di procedere all'indagine circa l'esistenza o meno del *fumus* persecutorio. I deputati Baretta, Sforza, Reggiani e Coccia si pronunziano a favore della non concessione dell'autorizzazione a procedere. I deputati Gagliardi e Bressani si dichiarano favorevoli alla concessione dell'autorizzazione.

Il Relatore Milia, dopo aver esposto ulteriori considerazioni in merito al contenuto del manifesto elettorale in questione, conclude dichiarandosi favorevole alla non concessione dell'autorizzazione. La Giunta delibera a maggioranza di non concedere l'autorizzazione a procedere. Il deputato Gagliardi si riserva di presentare una relazione di minoranza;

contro il deputato Picciotto, per il reato di cui agli articoli 110, 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione aggravata a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 138).

Il Presidente, constatata l'assenza momentanea del Relatore Bisantis, propone il rinvio ad una prossima seduta dell'esame della autorizzazione a procedere. La Giunta delibera in conformità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,45.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 17 MAGGIO 1966, ORE 12. — *Presidenza del Presidente* BREGANZE. — Intervengono il Ministro per la grazia e giustizia, Reale e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, de' Cocci.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (3129);

RICCIO ed altri: « Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio » (1322);

DE PASQUALE ed altri: « Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani » (1584);

SIMONACCI ed altri: « Tutela dell'azienda alberghiera » (1632);

ORIGLIA: « Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio » (1634);

CUCCHI ed altri: « Disciplina generale degli affitti » (1690);

COLOMBO VITTORINO ed altri: « Modificazione della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (1700);

MARIANI: « Tutela della locazione e dell'avviamento alberghiero » (1769);

BOVA ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di attività artigiane » (2276);

PENNACCHINI ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, ad uso professionale o industriale, o destinati all'esercizio di attività commerciale o artigiana » (2487);

BOZZI ed altri: « Disposizioni per il ristabilimento della libertà di contrattazione delle locazioni di immobili urbani » (2602);

CACCIATORE ed altri: « Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (2681).

Il Relatore Bonaiti, dopo aver illustrato la proposta di legge Cacciatore ed altri n. 2681, che prevede la proroga dei contratti di locazione al 31 dicembre 1969, con aumento annuo del canone del 5 per cento, riferisce ampiamente sul disegno di legge n. 3129. Osserva preliminarmente che il lamentato ritardo nella presentazione del provvedimento governativo trova giustificazione nella vastità, com-

plexità e delicatezza del problema da risolvere, che implica, oltre ad aspetti puramente economici, anche considerazioni sociali e politiche, tanto più nella attuale situazione che presenta fenomeni di natura particolare e contingente. Rilevato che occorre opportunamente mediare i contrapposti interessi dei proprietari e dei locatari, afferma che ciò è realizzato dal disegno di legge, il quale parte dal presupposto che sia necessario porre fine agli interventi di natura eccezionale per avviare un graduale ritorno alla disciplina organica ed uniforme prevista dal codice civile, mediante un graduale sblocco dei contratti e dei canoni, diluito in tempi diversi, compresi fra il 1966 e il 1969, e frazionato in diversi settori. I criteri sui quali si basa il disegno di legge rispondono al principio di tutelare nella maggiore misura possibile le categorie meno abbienti, ed i parametri adottati per la individuazione e la differenziazione delle varie categorie sono quelle del numero dei locali abitabili, dell'indice di affollamento e del reddito della famiglia locataria, opportunamente coordinati.

Il Relatore illustra quindi i singoli articoli del provvedimento, manifestando su qualche punto alcune perplessità. In particolare rileva la mancanza di norme che regolino la disdetta dei contratti per i quali viene a cessare la proroga legale. Conclude quindi invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge, eventualmente integrato con alcune norme intese a meglio regolare in via permanente il rapporto di locazione. Osserva infine che sarà opportuno, se l'iter del provvedimento dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, chiedere lo stralcio e la trattazione a parte dell'articolo 13 del disegno di legge, che prevede la proroga al 31 dicembre 1966 del regime vincolistico vigente.

Il Relatore Cucchi illustra l'articolo 5 del disegno di legge, relativo ai contratti di locazione di immobili ad uso di albergo, pensione o locanda, la cui scadenza convenzionale o legale è prorogata al 31 dicembre 1967 ed i cui canoni sono aumentati dal 1° gennaio 1967 del 10 per cento. Osserva che sarebbe forse opportuno approvare un provvedimento separato per tali tipi di locazioni, anche per risolvere contestualmente alcuni problemi delle categorie alberghiere. Si dichiara infine favorevole a stralciare l'articolo 13 del disegno di legge, onde consentire alla Commissione di affrontare con attenta meditazione il problema generale dei contratti di locazione.

Il Ministro Reale chiarisce che l'articolo 13 non rientra nella sistematica della legge, ma

vuole solo offrire lo strumento necessario, se, come è possibile, il disegno di legge non concluderà il suo iter entro il 30 giugno, per procedere ad una opportuna nuova proroga.

Sui lavori della Commissione intervengono quindi i deputati De Pasquale, Cariota Ferrara, Galdo, Reggiani, Martuscelli, Pennacchini, Origlia, Spagnoli, il Relatore Cucchi, il Ministro Reale e il Presidente.

A conclusione la Commissione non approva una proposta del deputato De Pasquale, secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto proporre subito all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge.

Il Presidente Breganze rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 17 MAGGIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* BALLARDINI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Caron ed il Sottosegretario di Stato per gli interni, Ceccherini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica » (2606).

Il Relatore Colleselli, premesso che il disegno di legge adempie ad una esigenza primaria, l'adeguamento delle strutture organizzative ed operative dell'ordinamento alla nuova funzione che lo Stato si assume con l'attuazione della politica di piano, analizza compiutamente gli organi e le relative competenze previste dal provvedimento, che, a suo avviso, risponde ad un logico disegno organizzativo.

Il disegno di legge, infatti, prevede organi di indirizzo politico, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e il Ministro per il bilancio, organi di direzione tecnica, il segretario per la programmazione e la direzione generale per l'attuazione della programmazione e organi consultivi, il Consiglio scientifico e la Commissione interministeriale.

Particolare natura assume l'Istituto di studi, che, pur nella sua natura di organo con-

sultivo, costituisce lo strumento base per la impostazione e la predisposizione della programmazione.

Condivide la impostazione sistematica e funzionale della nuova organizzazione, pur essendo convinto che molte soluzioni rappresentano un compromesso tra diverse tendenze manifestate. Ritiene che alcune osservazioni di ordine tecnico formale possono muoversi agli articoli 3, lettera C), e all'articolo 15 in relazione all'articolo 95 della Costituzione, perché all'interprete non sorgano dubbi sull'effettivo contenuto delle norme.

Ritiene che il disegno di legge rappresenti una scelta tra due indirizzi, l'uno quello di creare il nuovo Ministero come amministratore del bilancio in relazione alla programmazione, l'altro quello di attribuirgli la titolarità della politica della programmazione nell'ambito del sistema organizzato vigente, che attribuisce al Ministero del tesoro l'amministrazione del bilancio, in attuazione delle disposizioni legislative vigenti e dell'indirizzo politico-amministrativo fissato dal Consiglio dei Ministri e approvato dal Parlamento.

Il disegno di legge, a suo avviso, ha accolto il secondo indirizzo che egli, ritiene non possa portare ad alcun inconveniente funzionale, soprattutto se si considera che l'esercizio di funzioni da parte delle diverse amministrazioni debbono considerarsi come manifestazione della stessa volontà dello Stato.

Né è pensabile una eventuale non corrispondenza della impostazione del bilancio agli indirizzi della programmazione, specie se questa sarà caratterizzata dal crisma legislativo, perché ad essa può, nel sistema vigente, ovviare il Consiglio dei Ministri e lo stesso Parlamento. Altre eventuali disfunzioni sarebbero espressioni di crisi, che investirebbe gli organi costituzionali dello Stato, non ovviabili con norme di competenze.

Si riserva, quindi, di presentare emendamenti di ordine formale, o sostanziale, se questi dovessero emergere quali indispensabili, dalla discussione generale.

Il deputato La Malfa ricorda che nel dopo guerra già sono stati attuati due Ministeri per funzioni nuove e non tradizionali dello Stato, il Ministero delle Partecipazioni statali e quello per il Mezzogiorno, che hanno rappresentato due tipi di diversa organizzazione funzionale. Essi debbono, oggi, essere richiamati nella valutazione, che la Commissione deve fare nell'esame del sistema organizzativo del Ministero del bilancio.

Egli ritiene che debba scartarsi il sistema adottato per il Ministero delle partecipazioni

statali, perché questi, fondandosi su di una organizzazione tradizionale rimane estraneo alla politica delle partecipazioni statali, che, peraltro, proprio per questa insufficienza, si attua in maniera contraddittoria e, spesso, antieconomica; meglio sarebbe stato, a suo avviso, affidare la concreta attuazione della politica delle partecipazioni ad una segreteria generale, cui avrebbe dovuto corrispondere un unico ente di gestione, che avrebbe evitato la proliferazione di innumerevoli enti di gestione, spesso concorrenti tra di loro.

Tale indirizzo organizzativo, del resto, ha avuto positiva esperienza nel settore della politica per il Mezzogiorno, dove agli organi di indirizzo politico amministrativo, che si identificano nel Ministro e nel Comitato dei Ministri, corrisponde la Cassa del Mezzogiorno quale unico organo di pratica operatività, dotato di autonomia amministrativa e non legato alle strette burocratiche tradizionali.

Ritiene che questo tipo di organizzazione, con i necessari adattamenti, deve tenersi presente nella determinazione delle strutture e delle competenze del Ministero del bilancio, la cui caratteristica fondamentale, deve essere l'alta qualificazione del settore della impostazione e dell'attuazione della politica della programmazione.

Un organo di indirizzo non può strutturarsi in direzioni generali né avvalersi di personale pletorico, che naturalmente diventa non qualificato. Le linee di un moderno ed efficiente Ministero devono identificarsi nel segretario generale, organo di impostazione, di propulsione e di controllo della programmazione e nell'I.S.P.E., organo di studio, dotato di autonomia funzionale e amministrativa, collegato al Ministero dallo stesso Segretario generale, che dovrebbe essere anche Direttore dell'Istituto.

Il Ministero per essere effettivamente efficiente, deve essere capace di una presenza autoritativa nei riguardi degli altri Ministeri e degli enti pubblici; una tale autorità non può essere che tecnica, poiché quella politica è riservata al Presidente del Consiglio, nel nostro sistema costituzionale, e deve attuarsi, appunto, attraverso il Segretario generale, che, a suo avviso, deve essere anche qualificato gerarchicamente in modo preminente.

Non è favorevole al trasferimento di competenze dal Ministero del tesoro al Ministero del Bilancio, poiché quelle competenze, che, poi, si identificano nel trasferimento della Ragioneria generale dello Stato, sono espressioni di amministrazione. Per i collegamenti con gli organi dell'amministrazione del bilan-

cio potrebbe, forse, istituirsi presso il nuovo Ministero un ispettorato del bilancio, che però non deve incidere in senso innovativo nell'ordinamento del bilancio vigente.

Dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione sulla necessità di valutare la opportunità di istituzionalizzare il collegamento tra organi della programmazione e i diversi interessi sindacali ed economici, che esistono nel Paese, invita la Commissione ad operare in modo che il nuovo Ministero non sorga afflitto dagli stessi mali, che affliggono le altre amministrazioni, insufficienti a risolvere immediatamente e modernamente i problemi dello Stato moderno. Ciò può evitarsi soprattutto individuando e determinando le competenze e le responsabilità dei singoli organi.

Conclude esprimendo parere favorevole al disegno di legge opportunamente emendato nel senso indicato.

Il deputato Tozzi Condivi, rappresenta l'opportunità di sentire il parere del Ministro incaricato per la riforma dell'amministrazione sul disegno di legge.

Il deputato Laconi concorda.

Il deputato Delle Fave si dichiara favorevole al disegno di legge, rilevando, tuttavia, che il collegamento tra Ministero e I.S.P.E. non può attuarsi attraverso la nomina del Segretario a direttore, perché questa lederebbe quell'autonomia amministrativa e funzionale, che si ritiene indispensabile.

Il problema delle Direzioni generali, anche se può sembrare essenziale, ritiene che sia effettivamente formale, purché il nuovo Ministero sia dotato di snellezza funzionale.

Il deputato Di Primio rileva che la impostazione dell'intervento del deputato La Malfa deriva dalla questione, molto dibattuta, di rapporti tra politica e tecnica nella condotta della vita economica, e, quindi, tra organi tecnici e autorità politica.

Ritiene che, per quanto rilevanti siano gli aspetti tecnici, l'elemento politico debba avere la sua prevalenza, nel senso che la condotta economica debba essere subordinata agli obiettivi politici, che l'autorità politica assegna alle forze economiche, pubbliche e private, nel rispetto delle loro prerogative costituzionali. Ne consegue che il disegno, ideato dal deputato La Malfa, di strutturare il Ministero del bilancio secondo le linee del Ministero della Cassa del Mezzogiorno non possa essere del tutto accettato. La Cassa del Mezzogiorno, anche nella definizione dei suoi compiti, secondo la legge n. 717 del 1965,

ha una funzione limitata, anche se importante nella trasformazione della nostra economia. Accettando, invece, il concetto della subordinazione dell'attività economica all'autorità politica, si deve respingere ogni concezione, che tenda a strutturare gli organi della programmazione sul modello francese. L'aspetto positivo del disegno di legge consiste proprio nell'affermazione della superiorità dell'autorità politica sugli organi tecnici della programmazione, facendo del Ministro e del C.I.P.E. gli organi politici fondamentali del nuovo Ministero.

Passando poi all'esame dei rapporti che deve esistere tra organi tecnici e autorità politica, rileva che il disegno di legge offre una soluzione accettabile, anche se emendabile, secondo alcuni suggerimenti, contenuti nel parere della Commissione Bilancio. L'organo tecnico esterno più importante è l'I.S.P.E., il quale deve mantenere la sua autonomia, ma la sua attività deve essere condizionata a quella del Ministro; suggerisce, a tale proposito, di fare del Ministro il Presidente dell'Istituto. Quanto agli organi tecnici interni del Ministero, il deputato Di Primio rileva che il numero di 45 consiglieri economici appare eccessivo e, propone, in conformità del parere della Commissione bilancio, la riduzione a 30 consiglieri.

Trattando dei rapporti tra il Ministero del bilancio e gli altri rami dell'amministrazione, il deputato Di Primio afferma che esso, pur esaltando la funzione politica del Ministero del bilancio, rispetta le prerogative costituzionali del Presidente del Consiglio. Concorda con il deputato La Malfa sulla opportunità di resistere a ogni tentativo di espropriazione delle competenze del Ministro del tesoro. Non può, tuttavia, non rilevare che esistono stretti rapporti tra programma e bilancio e che, quindi, il disegno di legge opportunamente prevede tali connessioni. Esse, però, devono essere rese più funzionali e più adeguate ai compiti della programmazione.

Per quanto riguarda, infine, i rapporti tra organi della programmazione e forze economiche e sindacali, ritiene che l'articolo 16 del disegno di legge offra un'adeguata soluzione al problema, evitando una rigida istituzionalizzazione dei rapporti, che sarebbe incompatibile con la autonomia delle forze sindacali ed economiche, sancita dalla Costituzione.

Il Sottosegretario Caron, infine, riassume gli elementi emersi dalla discussione, si dichiara favorevole alle modifiche di ordine tecnico, che la Commissione riterrà opportuno apportare.

Il Presidente, quindi, dichiarato chiuso l'esame generale del provvedimento, rinvia l'esame degli articoli ad altra seduta e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 24.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo » (*Approvato in un testo unificato dal Senato*) (3130) (*Parere alla II Commissione*).

Dopo interventi del relatore Bressani, e dei deputati Di Primio, Jacometti e Luzzatto la Commissione delibera di esprimere il parere nel seguente testo:

« La Commissione esprime perplessità sulla costituzionalità dell'attribuzione del contenzioso elettorale alla giunta provinciale amministrativa, sotto il profilo dei principi di cui agli articoli 102 e 108 della Costituzione; invita, pertanto, la Commissione di merito a studiare un nuovo sistema di contenzioso elettorale nell'ambito dei principi costituzionali richiamati, sia per la materia di eleggibilità, sia per la materia delle operazioni elettorali ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

**BILANCIO
E PARTECIPAZIONI STATALI (V)**

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 17 MAGGIO 1966, ORE 17,20. — *Presidenza del Presidente ORLANDI*. — Intervengono per il Governo i Sottosegretari di Stato per il Bilancio Caron e per la Pubblica Istruzione Romita.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Norme per lo sviluppo dei campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi » (680);

GAGLIARDI ed altri: « Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi » (316);

SIMONACCI ed altri: « Provvidenze per l'incremento della costruzione di impianti di esercizio sportivo » (359);

— (*Parere alla II e IX Commissione*).

La Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno e delle proposte di legge, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Caron, il quale riferisce che il Governo sta elaborando una nuova ini-

ziativa legislativa in materia e che ha comunque allo studio una soluzione per i problemi di copertura delle proiezioni pluriennali di spesa implicate dai provvedimenti in esame in armonia con le esigenze avanzate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 1 del 1966.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2313);

PITZALIS: « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso amministrazioni autonome di enti autonomi territoriali » (2858); (*Parere alla I Commissione*).

Dopo illustrazione del relatore Barbi ed ampia discussione nella quale intervengono i deputati Curti Aurelio, Ghio, Buttè, Leonardini, De Pascalis, Fabbri Francesco, il Sottosegretario Caron e il Presidente Orlandi, la Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere sul nuovo testo unificato del disegno di legge n. 2313 e della proposta di legge n. 2858 trasmesso dalla I Commissione, competente nel merito, per acquisire necessari chiarimenti su oneri sia pure non diretti né esplicitati ma che potrebbero comunque essere implicati dal provvedimento, tanto a carico dello Stato quanto a carico di tutti gli enti pubblici (e quindi anche degli enti locali) per la collocazione in aspettative dei pubblici dipendenti prevista dall'articolo 1 nonché per le assenze dal servizio autorizzate dal successivo articolo 2, implicando l'una e l'altra ipotesi un costo per personale sostitutivo. La Commissione ha di conseguenza deliberato di invitare il relatore nella Commissione di merito a fornire i relativi chiarimenti.

PROPOSTA DI LEGGE:

ARMATO: « Modifica al regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, riguardante l'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari » (*Parere alla IV Commissione*) (2692).

In assenza del Relatore Lezzi, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

ARMATO: « Sistemazione degli amanuensi degli uffici giudiziari » (*Parere alla IV Commissione*) (2700).

Dopo illustrazione del relatore Silvestri ed intervento del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere contrario, poiché la proposta di legge implica un onere a carico del bilancio dello Stato, a fronte del quale non è recata idonea indicazione di copertura.

PROPOSTA DI LEGGE:

DEGAN ed altri: « Modifica al regime tributario per l'edilizia residenziale non di lusso » (*Parere alla VI Commissione*) (2232).

In assenza del relatore Galli, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

SCRICCIOLO: « Riconoscimento del servizio scolastico prestato nelle scuole medie e superiori parificate, gestite da Enti e da Istituti pubblici di educazione dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, in sedi sprovviste delle corrispondenti scuole statali » (*Parere alla VIII Commissione*) (2438).

La Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal proponente e riferita dal relatore Pedini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione a cedere a titolo gratuito alla Prefettura municipale di Garibaldi (Brasile - Stato di Rio Grande do Sul) l'immobile demaniale e terreno annesso siti in detta città » (*Parere alla III Commissione*) (2674).

Su proposta del relatore Pedini e dopo interventi dei deputati Leonardi e Failla, del Presidente Orlandi e del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, rilevando che un'alienazione patrimoniale ancorché a titolo gratuito non risulti soggetto all'onere di copertura di cui all'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 17 giugno 1960 » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (3126).

Dopo illustrazione del relatore Pedini, il quale rileva la opportunità di aggiornare l'indicazione di copertura contenuta nel testo del disegno di legge (che fa riferimento ad

un esercizio finanziario ormai scaduto) la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che l'onere implicato dalla iniziativa legislativa abbia decorrenza dall'anno finanziario 1966, nonché a condizione che questo risulti posto a carico del capitolo n. 1114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario in corso e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari successivi.

Il Sottosegretario Caron si riserva di confermare tale nuova formulazione di copertura finanziaria in relazione alla decorrenza degli impegni derivanti dalla convenzione di Londra del 17 giugno 1960.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, concernente la proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonché la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla XIII Commissione*) (3139).

Su proposta del relatore Buttè la Commissione delibera di esprimere parere favorevole. Il deputato Leonardi si riserva di sollevare in Aula la questione relativa ai motivi che hanno indotto il Governo a disporre con un unico provvedimento legislativo la proroga delle provvidenze in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonché la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari, anziché, come sarebbe stato più corretto, con due distinte e separate iniziative legislative.

PROPOSTE DI LEGGE:

CRUCIANI ed altri: « Passaggio alle carriere superiori degli impiegati statali "ex combattenti" in possesso del prescritto titolo di studio » (74);

LEONE RAFFAELE: « Disposizioni in favore del personale dipendente dalle Amministrazioni statali in possesso della qualifica di invalido di guerra, ex combattente, orfano di guerra e vedova di guerra » (318);

RIGHETTI: « Disciplina di talune situazioni riferentisi ai dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ex combattenti, reduci, mutilati e assimilati trovantisi in particolare situazione » (1262);

ROSSI PAOLO MARIO ed altri: « Benefici ai mutilati ed invalidi di guerra dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni » (1601);

AMADEI GIUSEPPE ed altri: « Benefici ai mutilati ed invalidi di guerra militari e civili dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni » (1737);

AMODIO: « Benefici ai mutilati ed invalidi di guerra dipendenti civili dello Stato e delle Amministrazioni autonome » (2015);

EVANGELISTI: « Norme a favore del personale civile di ruolo dello Stato, ex combattente ed assimilato » (2967);

(*Parere alla I Commissione*).

Su proposta del relatore Barbi la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere sulle proposte di legge, e di suggerire alla competente Commissione di merito di procedere ad un preliminare esame di tutte le iniziative legislative e quindi alla eventuale elaborazione di un testo unificato, sul quale potrà più opportunamente intervenire il parere della Commissione Bilancio.

PROPOSTE DI LEGGE:

TERRANOVA CORRADO ed altri: « Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo » (1910);

ALATRI ed altri: « Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » (2887);

(*Parere alla II Commissione*).

Su richiesta del relatore Pedini, la Commissione delibera di rinviare l'esame delle due proposte di legge.

PROPOSTE DI LEGGE:

LAILOLO ed altri: « Riforma della R.A.I. Radiotelevisione italiana » (2128);

DE MARIA ed altri: « Riforma dell'ordinamento della Radiotelevisione italiana » (*Parere alla II e X Commissione*) (3072).

Su richiesta del relatore D'Arezzo e dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati De Pascalis e Failla, il Sottosegretario Caron e il Presidente Orlandi, la Commissione delibera di rinviare l'esame delle due proposte di legge e di prospettare alla Presidenza della Camera l'opportunità che le proposte di legge medesime le siano deferite in competenza primaria, avendo entrambe di mira un nuovo assetto ed una nuova disciplina di una attività attualmente svolta con la formula organizzativa delle partecipazioni statali e risultando pertanto inserita nel sistema delle partecipazioni statali.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (1082-B).

Il Sottosegretario Caron riferisce alla Commissione che il Governo in ossequio al parere in precedenza espresso dalla Commissione Bilancio ostativo di una copertura che rievoca disponibilità di capitali di bilancio su esercizi scaduti all'infuori dell'ipotesi contemplata dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, prospetta la possibilità di fronteggiare l'onere implicato dal disegno di legge a carico del capitolo n. 226 del bilancio dei monopoli di Stato per l'anno finanziario corrente. La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, subordinando per altro tale parere all'accoglimento da parte della competente Commissione di merito della seguente nuova formulazione dell'articolo 2 del provvedimento:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 70 milioni, sarà fatto fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 226 dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PROPOSTA DI LEGGE:

RESTIVO: « Modificazioni ed integrazioni agli articoli 88 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei Deputati » (*Parere alla I Commissione*) (2109).

In assenza del relatore Barbi, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori ANGELILLI ed altri: « Modifica della legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative edilizie » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (2775).

Dopo che il Sottosegretario Caron ha fatto presente la impossibilità di effettuare una

valutazione della eventuale riduzione di entrate che verrebbe a determinarsi per effetto dell'approvazione della proposta di legge in esame, e dopo interventi dei deputati Curti Aurelio e Buttè, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole in quanto ritiene che l'ampliamento della sfera delle agevolazioni tributarie risulterà compensata da un allargamento in atto della base imponibile.

PROPOSTA DI LEGGE:

MAGNO ed altri: « Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche » (*Parere alla X Commissione*) (3027).

Dopo illustrazione del relatore Biasutti ed ampia discussione nella quale intervengono i deputati Buttè, Leonardi e Failla (il quale ultimo richiama alla necessità di una sollecita approvazione della proposta di legge in esame, eventualmente richiamando per la copertura degli oneri da quest'ultima implicata gli stanziamenti iscritti sul fondo globale dell'anno finanziario in corso), nonché del Sottosegretario Caron (il quale riferisce che è già stato diramato per il concerto delle amministrazioni interessate uno schema di disegno di legge per disciplinare in via generale e permanente la materia delle facilitazioni di viaggio relative a tutte le consultazioni elettorali amministrative e politiche), la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge alla seduta di domani, mercoledì 18 maggio, alle ore 16, al fine di consentire al rappresentante del Governo di reperire idonee soluzioni ai problemi di spesa e copertura implicati dal provvedimento.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Istituzione presso l'Università di Siena della Facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia e banca » (560);

CODIGNOLA ed altri: « Istituzione presso l'Università di Siena della Facoltà di scienze economiche con corsi di laurea in Scienze economiche e in Scienze bancarie e corso per diploma in tecnica bancaria » (1726);

SERONI ed altri: « Istituzione presso l'Università di Siena della Facoltà di economia con corsi di laurea in teoria economica e economia aziendale » (1741);

(*Parere alla VIII Commissione*).

Su proposta del relatore Pedini e dopo che il Sottosegretario Romita ha riferito il consenso del Ministero della pubblica istruzione, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 14 maggio 1966.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi » (2599);

RICCIO: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali, agli ausiliari di commercio ed ai venditori ambulanti ». (60);

CRUCIANI ed altri: « Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli agenti e i rappresentanti di commercio » (78);

ORIGLIA ed altri: « Istituzione a favore degli esercenti attività commerciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (125);

MAZZONI ed altri: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali » (178);

BUTTÈ ed altri: « Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita, gestori di magazzino vendita generi di monopolio nonché dei rispettivi coadiutori ed assistenti familiari » (217);

SCALIA ed altri: « Istituzione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli agenti e rappresentanti di commercio » (534);

CRUCIANI ed altri: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 (757);

SANTI: « Norme per l'assicurazione obbligatoria di invalidità vecchiaia e superstiti degli agenti e rappresentanti di commercio » (787);

FODERARO: « Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e loro familiari coadiutori » (3087);

(*Parere alla XIII Commissione*).

Dopo che il relatore Buttè ha illustrato il nuovo testo del disegno di legge trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 4 maggio 1966, il Sottosegretario Caron informa la Commissione che il Ministero del tesoro ha sollevato vive perplessità in relazione alle modifiche introdotte agli articoli 11 e 16 del disegno di legge (anche se ritiene che tali modifiche non implicino conseguenze finanziarie da valutare alla stregua dell'articolo 81 della Costituzione); tali perplessità sono giustificate dai maggiori oneri riversati con la diminuzione delle aliquote contributive stabilite dal nuovo testo (valutati in circa 23 miliardi di lire nel quinquennio 1966-1970) sulla gestione del fondo sociale, che, secondo dati di preconsuntivo 1965, avrebbe manifestato un preoccupante squilibrio, sicché inevitabilmente si renderebbe necessaria una ulteriore partecipazione finanziaria dello Stato al fondo sociale medesimo. Altre osservazioni riferisce altresì in relazione all'onere di 80 milioni implicato dalla estensione dell'assistenza sanitaria agli esercenti attività commerciali, onere il cui meccanismo di copertura non risulterebbe corretto, soprattutto in relazione alle quote afferenti agli esercizi finanziari successivi a quello in corso. Conclude dichiarando che il Tesoro sarebbe favorevole da un lato al ripristino della misura originaria del contributo a carico degli assicurati per l'adeguamento delle pensioni, dall'altro al ripristino dell'aliquota del gettito contributivo annuo da trasferire al fondo sociale, sì da non intaccare il piano di finanziamento originariamente elaborato per la copertura degli oneri implicati dal disegno di legge.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Failla, Biasutti e Anderlini, nonché il Presidente Orlandi, la Commissione, a maggioranza, delibera di rappresentare all'Assemblea, al cui esame è ormai il provvedimento le osservazioni e le considerazioni riferite alla Commissione dal rappresentante del Governo in relazione alle modifiche introdotte da parte della Commissione di merito al testo originario del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 17 MAGGIO 1966, ORE 10.10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Agrimi, per le finanze, Gioia.

PROPOSTA DI LEGGE:

« MARZOTTO ed altri: « Pagamento delle pensioni a mezzo assegno bancario » (2920).

Il Relatore Patrini illustra la proposta n. 2920 che intende rendere possibile, a richiesta degli interessati, il pagamento delle pensioni a mezzo di assegno bancario. Il Relatore osserva che l'oggetto della proposta non si configura come materia di legge bensì di regolamento.

Il deputato Minio osserva che già l'I.N.P.S. adotta, per chi lo richieda, tale mezzo di pagamento.

Il deputato Raffaelli, concordando col Relatore, osserva che la proposta può avere un sottinteso. Infatti i fondi sedimentati, oggi a disposizione della tesoreria, diverrebbero, ove il pagamento delle pensioni si generalizzasse a mezzo dell'assegno bancario, fondi a disposizione delle banche.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi, concorda col Relatore ed osserva che la materia non pare suscettibile di regolamentazione legislativa. Osserva inoltre che il pagamento attraverso la rete capillare degli uffici postali viene incontro alle esigenze dei pensionati e che, d'altra parte, molti istituti previdenziali ricorrono, su richiesta, al pagamento a mezzo assegni.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

ZUGNO ed altri: « Modifica al testo unico 30 dicembre 1923, n. 3264, e all'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in materia di imposte sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili » (3074).

Il Relatore Azzaro suggerisce l'opportunità di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa della proposta 3074 ai fini della discussione congiunta con le proposte 664, 1718, 1787 e 2685 anch'esse tendenti a modificare la legge n. 246 del 1963 relativa agli incrementi di valore delle aree fabbricabili.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia, pur dichiarando che il Governo nutre perplessità sulla formulazione della proposta 3074, riconosce l'opportunità dell'esame congiunto della proposta medesima con le altre che vertono sulla stessa materia.

La Commissione delibera quindi alla unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa della proposta 3074.

PROPOSTA DI LEGGE:

MASSARI ed altri: « Norme riguardanti la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (2575).

Il Relatore Zugno illustra la proposta di legge 2575 che vuole avere carattere interpretativo del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per rendere chiaro il disposto dell'articolo 2, lettera b). La proposta vuole estendere la possibilità di riscatto agli alloggi costruiti dall'Amministrazione finanziaria ad uso dei propri dipendenti.

Cita, per analogia, la sentenza della Corte di cassazione relativa al ricorso promosso dal Banco di Napoli per alloggi che si configuravano con destinazione di servizio.

Ritiene che, dal punto di vista giuridico, gli alloggi oggetto della proposta sembrano da considerarsi riscattabili, ma occorre, a dirimere le perplessità, una norma interpretativa.

Il deputato Minio non consente col Relatore, osserva, infatti, che alloggi costruiti con denaro pubblico verrebbero ceduti in proprietà privata e formerebbero oggetto di speculazione, né la cessione risolverebbe il problema delle manutenzioni. Il diritto alla casa, che la sua parte politica sostiene, non coincide con il diritto di proprietà della casa. Gli alloggi costruiti per l'Amministrazione finanziaria devono servire in vista dei trasferimenti e delle prime nomine.

Il deputato Angelino Paolo si dichiara contrario alla proposta in esame. Infatti proprio l'Amministrazione finanziaria necessita, per ragioni ovvie, di frequenti trasferimenti del personale addetto ad un servizio anche troppo delicato. L'omissione della legge del 1959 non è casuale, ma voluta. Nulla vieta al personale finanziario di concorrere per le assegnazioni degli alloggi I.N.C.I.S. o di cooperative. Nel caso in esame l'interesse dello Stato deve prevalere su quello individuale.

Il deputato Mariconda preannuncia un emendamento inteso ad estendere la riscattabilità agli alloggi degli Istituti autonomi delle case popolari costruiti senza contributo dello Stato.

Il deputato Buzzetti ritiene opportuno il rinvio del provvedimento.

Il deputato Bima osserva che occorre definire il concetto di alloggio di servizio, e, fissate le quote vincolate, adottare una politica più liberale per consentire i riscatti.

Il Relatore Zugno, osserva che i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria non

hanno concorso per alloggi I.N.C.I.S. o altri consimili.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia, esprime l'avviso del Governo contrario alla proposta in esame. Ricorda alla Commissione che si tratta solo di 2.000 alloggi appena sufficienti alle esigenze dei trasferimenti e delle prime nomine: già oggi ogni trasferimento costituisce un trauma per il dipendente, non si può aggravarlo mettendo in questione anche la relativa sicurezza di alloggio.

Il Relatore Zugno ritiene opportuno un rinvio che consenta un maggior approfondimento della questione.

Dopo un intervento del deputato Raffaelli, che si dichiara contrario ad un rinvio non fissato a brevissima scadenza, il Presidente Vicentini rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 17 MAGGIO 1966, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Agrimi; per le finanze, Gioia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1 lettera C, della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche » (2824).

Il Relatore Zugno, richiama la relazione già svolta in sede referente, ed illustra il parere della Commissione bilancio, relativo alla necessità di formulare l'indicazione della copertura per l'esercizio 1966. Il Relatore richiama la sentenza della Corte costituzionale in materia di oneri a carico di futuri esercizi ed invita la Commissione ad approvare il provvedimento al suo esame.

Il deputato Vespignani invita il Governo a provvedere, alla luce del disposto della legge 739 del 1960, al rifinanziamento della legge 1314 del 1965 così da coprire il periodo 13 agosto 1960-28 febbraio 1962. Il Ministero delle finanze ha emanato numerosi decreti per sgravi fiscali nelle zone colpite. Egli dubita che lo stanziamento previsto dalla legge n. 1314 del 1965 sia sufficiente allo scopo.

Il deputato Minio reputa che in materia di oneri a carico di futuri esercizi la Camera debba attenersi ai principi finora applicati.

Il Presidente Vicentini ricorda che di tale problema è investita la Commissione mista di

deputati e senatori incaricata dell'esame delle conseguenze della nota pronuncia della Corte. Ricorda inoltre che, per il provvedimento in esame, la questione non è stata sollevata dalla competente V Commissione bilancio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi, rispondendo al deputato Vespignani, sottolinea il grosso sforzo fatto col provvedimento all'esame della Commissione. Riguardo alla richiesta avanzata in merito al rifinanziamento della legge n. 1314 del 1965 ricorda che il problema è allo studio e che il Ministro del tesoro risponderà al Senato, in sede di replica, sulla nota di variazione al bilancio dello Stato all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 del disegno di legge n. 2824 senza modificazioni e l'articolo 2 con le modificazioni suggerite dal Governo e dalla Commissione Bilancio talché l'articolo 2 risulta del seguente tenore:

« All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitollo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti anni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato con le modificazioni sopra riferite.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riscatto dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza statale » (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2426-B).

Il deputato Zugno illustra le modifiche apportate dal Senato al disegno già approvato dalla Camera. Esprime parere favorevole sulla modifica sostanziale all'ultimo comma dell'articolo unico che, eliminando il limite dei 70 anni, fissa ad un anno dall'entrata in vigore della legge la possibilità da parte del personale in quiescenza di riscattare i servizi contemplati dal disegno.

La Commissione approva quindi le modificazioni introdotte dal Senato all'articolo unico del disegno e vota a scrutinio segreto il disegno stesso che risulta approvato senza modificazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

CONVOCAZIONI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 18 maggio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

RESTIVO: Modificazioni ed integrazioni agli articoli 88 e 121 del decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei Deputati (2109) — Relatore: Di Primio — (*Parere della V Commissione*);

CASSANDRO ed altri: Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica (2287) — Relatore: Dell'Andro.

Parere sulla proposta di legge:

PICCINELLI e JOZZELLI: Disposizioni concernenti i dipendenti dell'Associazione interprovinciale cooperative Ente Maremma (A.I.C.E.M.) (2976) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Pitzalis.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Mercoledì 18 maggio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Autorizzazione a cedere a titolo gratuito alla Prefettura Municipale di Garibaldi (Brasile-Stato di Rio Grande do Sul) l'inmobile demaniale e terreno annesso siti in detta città (2671) — Relatore: Storchi — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia ed il Congo con annessi *memorandum*, concluso a Roma il 7 dicembre 1962 (*Approvato dal Senato*) (2659) — Relatore: Pedini — (*Parere della X Commissione*);

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro:

Convenzione internazionale del lavoro n. 117 concernente gli obiettivi e le norme di

base della politica sociale adottata a Ginevra il 22 giugno 1962;

Convenzione internazionale del lavoro n. 118 concernente l'uguaglianza di trattamento dei nazionali e dei non nazionali in materia di sicurezza sociale adottata a Ginevra il 28 giugno 1962 (*Approvato dal Senato*) (2660) — Relatore: Martino Edoardo — (*Parere della XIII Commissione*);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e il Perù, concluso a Lima il 17 marzo 1964 (2672) — Relatore: Martino Edoardo — (*Parere della X Commissione*);

Adesione all'Accordo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 23 novembre 1957 e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (2713) — Relatore: Pedini;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania relativo alla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche, concluso a Bonn il 23 luglio 1963, con annessi Protocollo in pari data e Scambio di note effettuato a Bonn il 14 maggio 1964 (*Approvato dal Senato*) (2845) — Relatore: Pedini — (*Parere della XII Commissione*);

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per il regolamento dei diritti di servitù dei residenti di Ugovizza, concluso in Firenze il 16 luglio 1954 (2947) — Relatore: Di Primio — (*Parere della XI Commissione*);

Adesione all'Accordo relativo agli attrezzi speciali per il trasporto delle derrate deperibili ed alla loro utilizzazione per i trasporti internazionali di talune di dette derrate, adottato a Ginevra il 15 gennaio 1962, ed esecuzione dell'Accordo stesso (2949) — Relatore: Brusasca — (*Parere della X Commissione*);

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto d'autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952 (*Approvato dal Senato*) (3033) — Relatore: Di Primio — (*Parere della IV Commissione*);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 17 giugno 1960 (*Approvato dal Senato*) (3126) — Relatore: Storchi — (*Parere della V Commissione*);

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore delle istituzioni culturali, effettuato in Roma il 17 maggio

1965, in applicazione dell'Accordo culturale italo-francese del 4 novembre 1949 (2912) — Relatore: Folchi — (*Parere della VI Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Mercoledì 18 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono (1489) — Relatore: Dell'Andro.

Esame della proposta di legge:

Senatori MONNI ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (*Approvata dal Senato*) (3167) — Relatore: Dell'Andro.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori COMPAGNONI ed altri; CIPOLLA ed altri; BRACCESI ed altri e SCHIETROMA: Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue (3089) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Martuscelli.

V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e Partecipazioni statali)

Mercoledì 18 maggio, ore 16.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulla proposta di legge:

MAGNO ed altri: Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche (3027) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Biasutti.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

Mercoledì 18 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

ROSSI PAOLO: Norme integrative degli articoli 171 del testo unico approvato con regio

decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, in materia di istruzione elementare (2815) — Relatore: Reale Giuseppe.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori BERLANDA ed altri: Norme generali sull'Istituto superiore di scienze sociali di Trento (*Approvato dal Senato*) (2368) — Relatore: Fusaro.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione presso l'università di Siena della Facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia e banca (560);

CODIGNOLA ed altri: Istituzione presso l'università di Siena della Facoltà di scienze economiche con corsi di laurea in scienze economiche e in scienze bancarie e corso per diploma in tecnica bancaria (1726);

SERONI ed altri: Istituzione presso l'università di Siena della Facoltà di economia con corsi di laurea in teoria economica e economia aziendale (1741);

— (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Franceschini.

Discussione della proposta di legge:

Senatori SPIGAROLI ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli istituti di istruzione secondaria (*Approvata dalla VI Commissione Permanente del Senato*) (2268) — Relatore: Dall'Armellina — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

CAIAZZA ed altri: Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali (339) — Relatore: Buzzi — (*Parere della I e della V Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 18 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati ru-

rali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze (2952) — (*Parere della V Commissione*).

MAZZONI ed altri: Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore delle zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 (1577);

PUCCI EMILIO: Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità (1242);

— Relatore: Nannini.

Esame della proposta di legge:

DE MEO ed altri: Modalità per le assegnazioni delle case agli impiegati dello Stato (2941) — Relatore: Degan.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 18 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Programma decennale di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri (2604) — (*Parere della V e della IX Commissione*);

COLASANTO ed altri: Provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri (2202) — (*Parere della V Commissione*);

DE PASQUALE e FIUMANÒ. Nuove norme sul riscatto degli alloggi delle ferrovie dello Stato (1383) — (*Parere della IX Commissione*);

GERBINO: Norme aggiuntive relative al riscatto di alcune categorie di alloggi delle ferrovie dello Stato (1647) — (*Parere della IX Commissione*);

— Relatore: Mancini Antonio.

Discussione dei disegni di legge:

Modifiche dell'articolo 113 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 615, e suc-

cessive modificazioni, relative al calcolo degli interessi sui conti correnti postali (*Approvato della VII Commissione permanente del Senato*) (2956) — Relatore: Canestrari — (*Parere della VI Commissione*).

Attribuzione ai consigli provinciali poste e telegrafi ed al consiglio centrale di disciplina della competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico degli operai dipendenti dall'amministrazione poste e telegrafi ed istituzione degli organi collegiali presso la direzione circondariale poste e telegrafi di Pordenone (2804) — Relatore: Fabbrì Riccardo — (*Parere della I Commissione*).

Sostituzione dell'articolo 13 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (2805) — Relatore Canestrari — (*Parere della IV Commissione*).

Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie complementari della Sardegna e delle strade ferrate sarde (2905) — Relatore: De Capua — (*Parere della V Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 18 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

TRUZZI ed altri: Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti (275) — Relatore: De Leonardis — (*Parere della XII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

Senatore BELLISARIO: Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria (*Approvata dal Senato*) (3077);

TANTALO ed altri: Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria (789);

— Relatore: Loreti — (*Parere della IV Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

Senatori COMPAGNONI ed altri; CIPOLLA ed altri; BRACCESI ed altri e SCHIETROMA: Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue (*Testo unificato approvato dal Senato*) (3089) — Relatore: Mengozzi — (*Parere della IV Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Mercoledì 18 maggio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatori: Biaggi Nullo, *per l'industria*; Baldani Guerra, *per il commercio*.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.